CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 116

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Stefani

MISURE PREMIALI PER GLI ENTI LOCALI CHE REALIZZANO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DI PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE NELLA REGIONE DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 agosto 2026.

MISURE PREMIALI PER GLI ENTI LOCALI CHE REALIZZANO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DI PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE NELLA REGIONE DEL VENETO

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge introduce nell'ordinamento regionale la possibilità di prevedere un sistema premiale che permetta di avvantaggiare, nelle graduatorie per l'erogazione di contributi regionali a favore degli enti locali, quelli tra essi che effettuano interventi finalizzati alla rigenerazione urbana sostenibile, al riuso del patrimonio edilizio esistente, al contenimento del consumo di suolo e al miglioramento della qualità ambientale, energetica e climatica degli insediamenti.

L'intervento normativo è motivato dalla considerazione che gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sono destinati a trasformare globalmente un determinato territorio, intervenendo non solo sulle strutture fisiche, ma sul tessuto sociale, economico e ambientale, per migliorarne la qualità della vita e, in ultima analisi, rivitalizzarlo. Si tratta, quindi, di interventi incisivi perché hanno lo scopo di trasformare l'area interessata in modo profondo e, nel lungo periodo, migliorandone la qualità della vita, i servizi, l'ambiente, fornendo una spinta allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area interessata.

L'attribuzione del maggiore punteggio sulla base di un criterio meritocratico ai comuni, singoli o associati, più attivi su tale fronte è finalizzata a incentivare la realizzazione di tali interventi da parte degli stessi.

Il progetto di legge si compone di tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, il riconoscimento della rilevanza delle azioni per la rigenerazione urbana sostenibile e la promozione della qualità ambientale al fine di migliorare le condizioni di vita delle generazioni attuali e future, nonché degli interventi diretti a valorizzare il patrimonio edilizio esistente, ridurre il consumo di suolo e rinaturalizzare il territorio.

Il comma 2 dispone il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per i comuni, singoli o associati che realizzino interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di promozione della qualità ambientale nelle procedure comparative per la concessione di contributi e finanziamenti regionali o a regia regionale.

Il comma 3 individua le tipologie di progettualità che rispondono agli obiettivi di cui alla presente legge, in maniera esemplificativa e non esaustiva.

Il comma 4 demanda alla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), nonché della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione delle premialità di cui al comma 2, nonché l'arco temporale di riferimento a cui ricondurre gli interventi in oggetto.

Il comma 5 stabilisce la decorrenza applicativa delle disposizioni previste dalla legge.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto la presente legge non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

MISURE PREMIALI PER GLI ENTI LOCALI CHE REALIZZANO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DI PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Misure premiali per la rigenerazione urbana sostenibile e la qualità ambientale nella Regione del Veneto.

1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2001, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'" e con la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2025: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'", promuove la rigenerazione urbana sostenibile, il riuso del patrimonio edilizio esistente, il contenimento del consumo di suolo e il miglioramento della qualità ambientale, energetica e climatica degli insediamenti.
2. Nell'ambito delle procedure comparative per la concessione di contributi e finanziamenti regionali o a regia regionale, destinate ai comuni, singoli o associati, sono previste forme di premialità per i progetti e gli interventi volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attribuzione della premialità sono valorizzati, in particolare, i progetti e gli interventi finalizzati al riuso e alla riqualificazione del patrimonio esistente, alla riduzione del consumo di suolo, alla riqualificazione e rinaturalizzazione degli spazi urbani, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rafforzamento della resilienza degli insediamenti e della qualità del territorio.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare, sono definiti i criteri, l'arco temporale di riferimento a cui ricondurre gli interventi di cui al comma 1, gli indicatori e le modalità di attribuzione delle premialità, assicurandone la proporzionalità rispetto alle caratteristiche demografiche e territoriali dei comuni.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure pubblicate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui al comma 4.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto

INDICE

Art. 1 - Misure premiali per la rigenerazione urbana sostenibile e la qualità ambientale nella Regione del Veneto. 3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. 3
Art. 3 - Entrata in vigore. 3